

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA REGOLAMENTO PER LE MEDIAZIONI ON-LINE

Il procedimento di Mediazione On-Line integra e completa il servizio di mediazione offerto dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza e rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio a disposizione delle Parti e dei rispettivi Avvocati.

Il servizio di Mediazione On-Line, è attuabile solo ed esclusivamente se entrambe le parti vi acconsentono. E', tuttavia, ammessa su accordo delle parti e assenso del mediatore, nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

La manifestazione del consenso deve avvenire preferibilmente al momento della domanda di mediazione (per l'istante) o al momento dell'adesione (per la parte chiamata)

Qualora, come possibile, tale consenso venga espresso successivamente, a mediazione già iniziata e anche solo per singoli incontri, il verbale di mediazione dovrà riportarlo espressamente e la sottoscrizione del verbale nei modi di legge varrà come accettazione per il successivo svolgimento della mediazione "on-line".

Le parti e gli avvocati che dichiarino di volersi avvalere di tale procedura si rendono responsabili dell'idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo tecnico che sotto quello della sicurezza.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, ma anche singole fasi o singoli incontri.

Art. 1 - Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni

1. La piattaforma prevede che l'accesso sia riservato esclusivamente:

- alle parti che presentano l'istanza di mediazione;
- alle parti chiamate che hanno aderito all'invito;
- agli avvocati delle parti;
- agli accompagnatori delle parti, col consenso delle altre;
- ad eventuali consulenti tecnici e simili, previo consenso delle parti;
- al Notaio incaricato della stesura dell'accordo o di una precedente consulenza diretta alla conclusione dell'accordo, sempre previo consenso delle parti;
- a mediatori tirocinanti ai fini della formazione;

- al mediatore incaricato;
- alla segreteria dell'ODM.

2. L'ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte on-line in occasione o per effetto dello svolgimento della videoconferenza.

3. Tutti i soggetti partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010, ed è pertanto vietata la registrazione degli incontri di videoconferenza (con esclusione delle registrazioni effettuate a fini formativi dei mediatori, previo espresso consenso di tutte le parti in mediazione).

Art. 2 - Piattaforma on-line

1. Il servizio messo a disposizione dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine Avvocati di Piacenza non richiede la configurazione di dispositivi né l'impiego di personale specializzato.

2. L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma ad accesso riservato progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. L'Organismo tratta i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

3. Le piattaforme on-line utilizzate dall'Organismo sono alternativamente e su sua insindacabile scelta MICROSOFT TEAMS oppure CONCILIA SFERA, fatta salva l'ipotesi di utilizzare in futuro sistemi diversi che diano uguali o maggiori garanzie di funzionalità e riservatezza.

4. La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

5. L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente ad adeguato protocollo di sicurezza ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, e al mediatore designato, e viene effettuato con la seguente modalità: da link diretto e personalizzato, trasmesso via e-mail dalla Segreteria Amministrativa dell'Organismo ai soggetti interessati (parti e avvocati che le assistono) e al mediatore, oppure mediante username e password trasmesse dalla Segreteria Amministrativa dell'Organismo ai soggetti interessati (parti e avvocati che le assistono) e al mediatore.

6. Il dialogo fra le parti, e fra queste e il mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto del procedimento di mediazione.

Art. 3 - Requisiti tecnici per la partecipazione alla mediazione on line

1. Tutti i partecipanti devono tassativamente essere in possesso di adeguati mezzi informatici, computer ovvero altra apparecchiatura dotata di webcam, microfono, adeguata connessione internet, e delle competenze per provvedere al loro corretto funzionamento.

2. Tutti i soggetti che intendano procedere alla sottoscrizione del verbale mediante firma digitale devono essere in possesso di idoneo e funzionante dispositivo di firma digitale ed è posto a loro carico l'onere di verificarne l'effettiva funzionalità prima di fare richiesta o prestare assenso alla celebrazione della procedura on line.

3. Le parti che non partecipino all'incontro dallo studio del proprio avvocato e non siano fornite di firma digitale devono essere in possesso presso la postazione dalla quale presenzieranno all'incontro di stampante e scanner per l'acquisizione in formato PDF del verbale sottoscritto graficamente.

4. Non sono ammessi altri metodi di acquisizione e invio delle copie dei verbali, quali fotografie e condivisione tramite applicazioni di messaggistica.

Art. 4 - Modalità di funzionamento del procedimento

1. Ricevuta la disponibilità ed il consenso ad eseguire l'incontro di mediazione on-line di tutte le parti:

1) l'Organismo o il mediatore creano una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale);

2) l'Organismo invia a mezzo mail a ciascuna parte, ai rispettivi avvocati e al mediatore un link che consente l'accesso alla stanza virtuale oppure (a seconda della piattaforma utilizzata) le credenziali di accesso alla medesima. Si precisa che, qualora una parte non disponga di mezzi idonei a consentire la partecipazione al procedimento, il collegamento avverrà esclusivamente tramite la connessione utilizzata dall'avvocato che la assiste;

3) il giorno dell'incontro, all'ora stabilita, le parti con gli avvocati ed il mediatore di quello specifico procedimento di mediazione devono collegarsi - tramite il link (o le credenziali) - alla Stanza Virtuale per partecipare alla procedura di mediazione;

4) Quando tutti hanno effettuato l'accesso il mediatore, identificate le parti, procede con l'incontro di mediazione.

2. Durante l'incontro il mediatore può utilizzare (conformemente a quanto stabilito dalla normativa e dal regolamento dell'ODM) la funzionalità di esclusione temporanea di una delle parti e del rispettivo avvocato, in modo da poter condurre, se e quando ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte, e riprendere la sessione "comune" in qualunque momento. Inoltre, se disponibile in ragione della piattaforma informatica utilizzata per la videoconferenza, sarà facoltà del mediatore e delle parti utilizzare funzioni di cd. "file sharing" e simili per la condivisione di documenti e delle bozze di verbale.

Art. 5 - Modalità di sottoscrizione del verbale e dell'accordo

1. Il mediatore, redatto il verbale, lo invierà agli avvocati e alle parti a mezzo mail o attraverso la funzione di file-sharing della piattaforma.

2. Le parti, una volta ricevuto il verbale e l'eventuale accordo, dovranno firmarli digitalmente, attraverso gli appositi software di firma in loro possesso, oppure firmarli graficamente.

3. In caso di indisponibilità della firma digitale della parte, l'avvocato che sottoscrive digitalmente dichiara autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto o presente presso il proprio studio ed apposta in calce al verbale e all'accordo di conciliazione.

4. La sottoscrizione del verbale (e dell'eventuale accordo) ed il suo invio dovrà avvenire nell'immediatezza della sua ricezione, non essendone consentito per alcun motivo il differimento a momenti successivi.

5. Il mediatore, una volta ricevuti i verbali (e l'eventuale accordo) e dopo avere verificato attentamente che il verbale sottoscritto dalle parti sia identico a quello condiviso e da lui trasmesso, verificherà la corretta apposizione delle firme grafiche e, tramite apposito software, di quelle digitali delle quali farà generare dal software il rapporto di verifica che trasmetterà unitamente ai verbali (e all'eventuale accordo) alla segreteria dell'ODM.

6. Il mediatore sottoscriverà con firma digitale il verbale. Va precisato che la sottoscrizione del mediatore, in questo caso, non ha la funzione di certificare l'autografia grafica delle parti, poiché questa viene certificata dalla firma digitale dell'avvocato che le patrocina.

Art. 6 – Norma di chiusura

1. Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura dell'Organismo, del quale il presente Regolamento fa parte integrante sub Allegato A.